

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)

La C.S.A preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto di Grosseto, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015;**
- **AMMENDA € 5.000,00,**

INFLITTE AL SIG. COLUMELLA SAVERIO SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Columella Saverio ad € 3.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015)

La C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/ROSSOBLU POTENZA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015).

La C.S.A., sentito l'Assistente dell'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO;**
- **LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CLARA GINO AGUSTIN,**

SEGUITO GARA TORRECUSO/AGROPOLI DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) in due distinti appelli:

- respinge quello relativo alla posizione del calc. Capozzoli Donato;
- accoglie parzialmente quello relativo alla posizione del calciatore Clara Gino Agustin, riducendo la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo relativa al calciatore Capozzoli Donato. Dispone restituirsi quella relativa al calciatore Clara Gino Agustin.

6. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 22.2.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 99 del 25.2.2015).

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESSE/JESINA DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARRIALE UMBERTO SEGUITO GARA CYNTHIA GENZANO/ISOLA LIRI DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Umberto Varriale a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 12 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio